

(Regolamento approvato dal Consiglio di Facoltà nella seduta dell'11 settembre 2009)

Art. 1 (Definizione e finalità)

1. L'ordinamento didattico del Corso di laurea magistrale in "Economia e Diritto" (di seguito MED) prevede lo svolgimento di un tirocinio obbligatorio ai fini dell'acquisizione dei crediti necessari per il conseguimento della laurea magistrale.
2. Durante il tirocinio, gli studenti sono tenuti a sviluppare e a realizzare un Project Work.
3. Il Project Work, preventivamente concordato con il soggetto ospitante, deve essere coerente con il percorso di studi e con gli sbocchi professionali tipici del Corso di laurea magistrale..
4. Il Project Work deve essere concepito in modo da consentire agli studenti di acquisire competenze operative, concentrando l'attenzione su temi specifici, sperimentando il lavoro in team, organizzando l'attività nell'ottica dell'orientamento al risultato e della soluzione di problemi complessi.

Art. 2 (Regime e tempi di svolgimento)

1. Il tirocinio non è sostituibile con altre attività formative.
2. Il tirocinio va svolto non prima del secondo semestre del secondo anno e solo dopo aver maturato 70 crediti formativi universitari (cfu). Eventuali eccezioni devono essere adeguatamente motivate e la richiesta, da inoltrare al Servizio Stage, è oggetto di valutazione insindacabile da parte del Presidente del Corso di Studio.

Art. 3 (Durata e modalità di svolgimento)

1. Il tirocinio vale 15 crediti formativi universitari (cfu) e la durata minima deve essere di 350 ore, da svolgersi continuativamente e con eventuali assenze/sospensioni non superiori ai 10 giorni lavorativi.
2. L'attività di tirocinio può includere anche la preparazione della tesi di laurea; in questo caso, al fine dell'acquisizione dei crediti relativi al tirocinio, è necessario attenersi a quanto disposto dall'art. 10, comma 8 del presente Regolamento.
3. Le date di inizio e termine, le eventuali sospensioni, nonché gli orari di attività sono stabiliti di comune accordo tra tirocinante e soggetto ospitante e devono essere certificati da un apposito attestato finale di presenza.

Art. 4 (Selezione dei soggetti ospitanti)

1. La Facoltà riceve offerte di tirocinio e adotta autonome iniziative volte ad acquisire nuovi contatti.
2. La Facoltà e il soggetto ospitante collaborano alla definizione di qualificati Project Work.
3. Qualora il soggetto ospitante sia individuato autonomamente dallo studente la Facoltà analizza il Project Work presentato, lo approva o chiede eventuali chiarimenti/approfondimenti.

Art. 5 (Modalità di ricerca)

1. 1. Gli studenti possono orientarsi nella ricerca del tirocinio secondo le seguenti modalità:
 - autonomamente, contattando di propria iniziativa potenziali soggetti ospitanti e verificandone la disponibilità a definire un Project work adeguato al percorso di studi, alle competenze acquisite e alle aspirazioni professionali; in nessun caso, il tirocinio può essere svolto presso soggetti ospitanti gestiti, diretti, coordinati o amministrati, in proprio o in virtù di rapporti di lavoro autonomo o di lavoro subordinato, da parenti o affini entro il quarto grado o dal coniuge dello studente.
 - attraverso la Facoltà, inoltrando al Servizio Stage un'apposita richiesta almeno due mesi prima rispetto al periodo previsto di tirocinio. La Facoltà provvede a vagliare le domande ricevute e, sulla base delle offerte disponibili, a contattare gli studenti per un colloquio.

Art. 6 (Procedura amministrativa)

1. Lo svolgimento del tirocinio deve avvenire sulla base di una "Convenzione di Tirocinio di Formazione e di Orientamento" e di un "Progetto Formativo e di Orientamento" stipulati con il soggetto ospitante. La "Convenzione di Tirocinio di Formazione e di Orientamento" è il documento che disciplina il rapporto di collaborazione tra il soggetto ospitante e l'Università di Padova per un anno, tacitamente rinnovabile. Il "Progetto Formativo e di Orientamento" è il documento che definisce gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, traccia il piano dei lavori e descrive in maniera approfondita le attività attraverso cui quest'ultimo si sviluppa. Il progetto va presentato mediante compilazione, da parte dello studente, dell'apposito form on-line e deve contenere:
 - i nominativi del tirocinante e dei tutori di cui al successivo art. 8
 - la durata del tirocinio e gli orari di presenza presso il soggetto ospitante
 - le strutture presso cui si svolge il tirocinio
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile di cui al successivo art. 9.
2. Lo studente, una volta raggiunto l'accordo con il soggetto ospitante, deve presentare al Servizio Stage il form on-line con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio del tirocinio. Qualora La Convenzione di Tirocinio di cui al comma 1 non sia attiva deve altresì trasmetterla al suddetto servizio con almeno 20 giorni di anticipo. In questa fase lo studente deve anche segnalare la volontà di abbinamento del tirocinio alla tesi di laurea.
3. Nel caso di mancato rispetto della Convenzione o del Progetto Formativo da parte del soggetto ospitante, la Facoltà si riserva il diritto di porre termine anticipatamente allo stesso. In tal caso la Facoltà comunicherà al soggetto ospitante la motivata volontà di interruzione.
4. Nel caso di mancato rispetto da parte del tirocinante dei doveri di cui al successivo art. 7, il Presidente del Corso di Studio può, sentito il soggetto ospitante, annullare il tirocinio.
5. In caso di interruzione anticipata o annullamento del tirocinio allo studente non verrà riconosciuto alcun credito formativo.

Art. 7 (Obblighi dello studente)

1. Il tirocinio disciplinato dal presente Regolamento non costituisce rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato. Pertanto il tirocinante non può vantare nei confronti del soggetto ospitante alcun tipo di diritto retributivo, previdenziale o assicurativo in genere.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante deve:
 - attenersi a quanto concordato nella Convenzione e nel Progetto Formativo, seguire le indicazioni dei tutori di cui al successivo art. 8 e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze
 - rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti, dati o altre informazioni relative al soggetto ospitante di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio
3. rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Art. 8 (Tutori)

1. Lo svolgimento del tirocinio è seguito da un tutore organizzativo e da un tutore didattico, entrambi designati dalla Facoltà, e da un tutore professionale, indicato dal soggetto ospitante.
2. La Facoltà affida al proprio Servizio Stage il ruolo di tutore organizzativo. Il tutore organizzativo cura i rapporti col soggetto ospitante ed in particolare col tutore professionale e verifica la regolare attuazione degli adempimenti amministrativi.
3. Il tutore didattico, individuato fra i docenti della Facoltà, è designato dal Presidente del Corso di Studio. Il tutore didattico verifica l'andamento del tirocinio, controlla l'efficacia dell'esperienza, valuta e controfirma la relazione finale.
4. Il soggetto ospitante individua un tutore professionale, che svolge il ruolo di referente per la Facoltà all'interno dell'organizzazione. Il tutore professionale è responsabile dell'inserimento dello studente nella realtà ospitante, è garante del rispetto del programma concordato ed è tenuto a far svolgere al tirocinante attività esclusivamente e strettamente legate all'espletamento del tirocinio. Il tutore professionale interagisce, ove richiesto, con il tutore organizzativo, è tenuto ad esprimere una valutazione conclusiva attraverso un'apposita scheda, a redigere l'attestato finale di presenza e a firmare per presa visione la relazione finale di tirocinio.
5. Qualora lo studente, secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 2 del presente Regolamento, abbia segnalato la volontà di abbinamento del tirocinio alla tesi di laurea, il tutore didattico designato dal Presidente del Corso di Studio, svolge anche il ruolo di relatore di tesi.

Art. 9 (Copertura assicurativa)

1. L'Università, in veste di soggetto promotore, assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, con il sistema della copertura assicurativa per conto dello Stato, nonché per la responsabilità civile verso terzi presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante è tenuto a segnalare l'evento al

soggetto promotore. Il soggetto promotore si impegna a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta).

2. L'Università si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia delle singole Convenzioni che saranno predisposte a fronte di ciascun Progetto Formativo e di Orientamento.

Art. 10 (Procedura per l'attribuzione del credito formativo e valutazione)

1. Al termine del tirocinio, e ai fini dell'acquisizione dei relativi cfu, lo studente è tenuto alla redazione di una relazione finale di almeno 40 facciate, secondo la traccia indicata nell'allegato 1.
2. Entro 40 giorni dalla conclusione del tirocinio lo studente è tenuto a consegnare presso il Servizio Stage della Facoltà il materiale finale di tirocinio. Per materiale finale di tirocinio s'intende:
 - relazione finale firmata dal tutore professionale, approvata e controfirmata dal tutore didattico, redatta secondo le indicazioni contenute nell'allegato 1; la relazione va anche spedita per posta elettronica al suddetto Servizio
 - busta contenente la scheda di valutazione e l'attestato finale di presenza, debitamente compilati e firmati in originale dal tutore professionale. Il materiale finale di tirocinio deve essere consegnato in un'unica soluzione esclusivamente dallo studente interessato.
3. Il tutore didattico formula e comunica al Presidente del Corso di Studio la proposta di valutazione.
4. La Commissione di Valutazione presieduta dal Presidente del Corso di Studio formalizza e registra il voto del tirocinio.
5. Il voto relativo al tirocinio è espresso in trentesimi e concorre alla determinazione della votazione finale secondo quanto stabilito dal "Regolamento votazione finale e tesi di laurea magistrale".
6. In caso di valutazione negativa, il Presidente del Corso di Studio valuta se rimandare lo studente ad altra esperienza di stage o chiedere ulteriori approfondimenti.
7. Qualora il soggetto ospitante non acconsenta all'utilizzo, da parte del tirocinante, dei risultati (o di parte di essi) dell'attività svolta, il soggetto ospitante stesso è tenuto a darne evidenza in sede di formalizzazione del Progetto Formativo.
8. Nel caso di tirocinio svolto in abbinamento alla tesi di laurea, lo studente è tenuto alla stesura di una relazione finale sintetica (minimo 4 – massimo 6 facciate, esclusa la bibliografia), redatta sulla base dell'indice standard indicato nell'allegato 2. Ai fini dell'acquisizione dei crediti relativi al tirocinio, restano validi i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo.

Art. 11 (Riconoscimento attività lavorativa)

1. Lo studente-lavoratore può presentare domanda di riconoscimento di uno specifico Project Work sviluppato nell'ambito dell'attività lavorativa come sostitutivo del tirocinio. La domanda, da inoltrare al Servizio Stage, è oggetto di valutazione insindacabile da parte del Presidente del Corso

di Studio. La richiesta deve essere corredata da una dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro circa la tipologia di contratto in essere, la durata e i contenuti dell'attività lavorativa. Non è comunque possibile presentare istanza di riconoscimento di attività lavorative già concluse o in essere presso strutture gestite, dirette, coordinate, amministrare, in proprio o in virtù di rapporti di lavoro autonomo o di lavoro subordinato, da parenti o affini entro il quarto grado o dal coniuge dello studente.

2. Affinchè l'attività lavorativa, comunque non di lavoro autonomo, possa essere valutata come sostitutiva del tirocinio è necessario che le mansioni previste dal contratto di lavoro siano adeguate e coerenti ai contenuti del Corso di Laurea.
3. L'attività dello studente è seguita da un tutore didattico designato dal Presidente del Corso di Studio.
4. In ordine all'acquisizione dei crediti relativi al tirocinio, lo studente-lavoratore è tenuto alla stesura di una relazione di 40 facciate su un tema specifico assegnato dal tutore didattico e collegato all'attività lavorativa. Entro 40 giorni dalla conclusione delle 350 ore valide al fine del riconoscimento dell'attività lavorativa lo studente è tenuto a consegnare presso il Servizio Stage della Facoltà il seguente materiale:
 - relazione finale firmata dal datore di lavoro, approvata e controfirmata dal tutore didattico, redatta secondo le indicazioni contenute nell'allegato 1; la relazione va anche spedita per posta elettronica al suddetto Servizio
 - busta contenente la scheda di valutazione e l'attestato finale di presenza, debitamente compilati e firmati in originale dal datore di lavoro. Tale materiale deve essere consegnato in un'unica soluzione esclusivamente dallo studente interessato.
5. La relazione è valutata secondo quanto previsto dall'articolo 10, commi 3, 4, 5 e 6.
6. In nessun caso il riconoscimento dell'attività lavorativa come sostitutiva del tirocinio solleva lo studente dall'obbligo di redigere la tesi di laurea e non è ammesso l'abbinamento con la tesi.
7. I commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo si applicano anche agli studenti iscritti al Registro dei Praticanti ai sensi del D.M. 10.3.1995, n. 327 e della Legge di conversione 1.8.2002, n. 173, art. 3, comma 1. All'atto della presentazione della domanda di riconoscimento del tirocinio professionale come sostitutivo del tirocinio previsto dall'ordinamento didattico MED, lo studente è tenuto a fornire prova documentata d'iscrizione al Registro; in questo caso l'attestato finale di presenza di cui al comma 4 è sostituito dal Registro del Praticante.

Allegato 1

Traccia relazione di tirocinio in caso di non abbinamento alla tesi di laurea:

- Breve analisi del contesto e dell'attività dell'organizzazione ospitante
- Descrizione della situazione attuale e della strategia, individuazione dei fattori critici di successo e delle aree su cui intervenire

- Definizione di un intervento specifico e traduzione in piani operativi
- Articolazione degli obiettivi del Project Work ed analisi del loro grado di raggiungimento, con la motivazione dell'eventuale mancato o parziale raggiungimento
- Descrizione delle attività svolte, delle metodologie e degli strumenti utilizzati; letteratura di riferimento
- Analisi del ruolo ricoperto dal tirocinante all'interno del soggetto ospitante, delle collaborazioni instaurate e delle competenze acquisite
- Riferimenti bibliografici (Testi e materiali di supporto utilizzati durante il tirocinio. Si raccomanda di seguire gli standard indicati nella guida ai riferimenti bibliografici adottata dal Consiglio di Facoltà)

Allegato 2

Indice standard relazione di tirocinio in caso di abbinamento alla tesi di laurea:

1. L'AZIENDA/ENTE
 - 1.1 Strategia
 - 1.2 Struttura organizzativa
2. IL TIROCINIO
 - 2.1 L'ufficio in cui si è svolta l'attività prevalente: organizzazione e funzionamento
 - 2.2 Attività principali svolte durante il tirocinio
 - 2.3 Un problema specifico affrontato
 - 2.4 La letteratura di riferimento
 - 2.5 Le soluzioni ragionate adottate
3. RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Testi e materiali di supporto utilizzati durante il tirocinio.

Si raccomanda di seguire gli standard indicati nella guida ai riferimenti bibliografici adottata dal Consiglio di Facoltà.